



Comune di Celico

Provincia di Cosenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 113 del 07/11/2024

OGGETTO: 2° AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE – CD. PIAO – RELATIVO AL TRIENNIO 2024-2026 APPROVATO CON D.G.C. N. 17/2024 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.G. C. N.60 DEL 07/06/2024.

N°	Carica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	LETTIERI MATTEO FRANCESCO	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	CARRICATO PIERLUIGI	X	
<u>3</u>	Assessore	AMELIO GIUSEPPE	X	

Presenti n. 3.

La seduta avviene in modalità telematica mista, mediante partecipazione in presenza del Sindaco Matteo Francesco Lettieri e del S.C. dott.ssa Anna Francesca Gallo e mediante collegamento video da remoto del Vicesindaco Pierluigi Carricato e dell'Assessore Giuseppe Amelio, ai sensi dell'art. 2, c. 2 e 3 del Regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale di Celico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/07/2024.

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Anna Francesca Gallo che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertato che sono soddisfatti i criteri e i principi di cui Regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale di Celico, risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Matteo Francesco Lettieri nella sua qualità di sindaco, il quale invita la Giunta a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: PROPOSTA DI 2° AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE – CD. PIAO – RELATIVO AL TRIENNIO 2024-2026 APPROVATO CON D.G.C. N. 17/2024 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.G. C. N.60 DEL 07/06/2024.
SINDACO

Premesso:

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024/2026;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 06/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – cd. Piao - per il triennio 2024/2026;
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 37 del 24/04/2024 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023, ai sensi dell'art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 07/06/2024 recante ad oggetto: “Modifica ed aggiornamento del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – cd. Piao – relativo al triennio 2024-2026 del Comune di Celico.”:

Preso atto che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) Gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*

- c) *compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, dicui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
- d) *Gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*
- e) *L'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*
- f) *Le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*
3. *Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*
4. *Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*

Visti inoltre:

- l'art. 6, c. 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “5. *Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;*
- l'art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “6. *Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”;*
- l'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: “6-bis. *In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del*

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

- l’art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;
- l’art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “8. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”.

Dato atto che:

- Il Comune di Celico, alla data del 31 dicembre 2023 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 12;
- Il Comune di Celico alla data del 31/12/2023, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all’art. 1, c. 2, L. n. 158/2017;

Visto che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, il quale all’art. 1, c. 3 dispone: “3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021” e precisamente: “6. (...) con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 81/2022, “1. Per gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.”

Visto inoltre che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Rilevato che il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all’art. 1, c. 3, che “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”;

- all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di *performance* dell'Amministrazione;
- all'art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Preso atto che il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

Richiamata in particolare la Sezione 3.3 dell'allegato sub. 1) della citata delibera n. 17/24, così come aggiornata con d.g.c. 60/24, la quale, in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti, contiene il “*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*”, nel quale sono specificati, per il Comune di Celico:

- La fascia demografica di cui al DPCM 17.3.2020,
- I valori soglia di cui al DPCM 17.3.2020,
- Il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti come definiti nell'articolo 2 del DPCM 17/3/2020,
- l'incremento massimo della spesa di personale registrata nell'anno 2018 calcolata ai sensi dell'articolo 5 comma 1 DPCM 17/3/2020;

Atteso che il PIAO 2024-2026 è stato approvato in data 06/02/2024, antecedentemente rispetto all'approvazione del Rendiconto 2023, e pertanto il calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dell'ente, ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020, è stato basato, in ossequio alle previsioni di legge, sulle somme risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2022, approvato con D.C.C. n. 11 del 07/04/2023;

Ribadito che, secondo la normativa vigente in tema di capacità assunzionale, gli ee.ll. possono procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione;

Valutato opportuno rimodulare la suddetta capacità assunzionale, utilizzando quali parametri di riferimento gli importi relativi alla spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, così come definiti in sede di approvazione del rendiconto 2023;

Vista, all'uopo, la tabella relativa al calcolo della capacità assunzionale a tempo indeterminato dell'ente, redatta ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020, come di seguito indicata, inserita inoltre nello schema di Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione, oggetto di odierno aggiornamento, allegato al presente atto e del quale costituisce parte integrante ed essenziale:

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.							
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020							
Abitanti	2521	Prima fascia	27,60%	Seconda fascia	31,60%	Incremento massimo ipotetico spesa	
Anno Corrente	2024					%	€
						30,00%	234.101,36 €
Entrate correnti		FCDE	138.325,13 €		Incremento spesa - I FASCE		
2023	3.414.909,89 €	Media - FCDE	3.169.042,74 €		%	€	
2022	3.277.838,84 €	Rapporto Spesa/Entrate		22,86%		20,74%	150.217,32 €
2021	3.229.354,87 €						
Spesa del personale		Collocazione ente		Prima fascia			
2024	724.438,48 €						
Anno 2018	780.337,85 €						
Margini assunzionali				FCDE			
Utilizzo massimo margini assunzionali		Incremento spesa					
0,00 €		150.217,32 €					
Spesa del Personale							
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;							
Entrate Correnti							
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.							
Fasce demografiche	Prima fascia	Seconda fascia	Incremento spesa personale massimo annuo				
			2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Considerato a tal proposito che il Comune di Celico, come evidenziato nella suddetta tabella risulta essere un Ente virtuoso in quanto il rapporto spese di personale / entrate correnti, calcolato come indicato all'articolo 2 del DPCM 17.3.2020, è pari 22,86% ed il valore soglia di cui all'articolo 4 dello stesso DPCM prevede per la fascia demografica cui appartiene il Comune di Celico, un rapporto pari al 27,60%;

Ricordato che, secondo le “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*” adottate ai sensi dell’articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018: “*Il PTFP si sviluppa, come previsto dall’articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo.*”;

Viste le “*Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche*”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022, le quali:

- in un’ottica di rinnovamento del capitale umano della P.a., mirano alla graduale qualificazione delle amministrazioni pubbliche come organizzazioni *ad alta intensità di lavoro qualificato (human capital intensive)*, processo sostenuto anche dalle innovazioni tecnologiche e che dispongono che gli enti pubblici si dotino di infrastrutture immateriali funzionali a definire, osservare e sviluppare le competenze tecniche e trasversali del proprio personale, con particolare enfasi su quelle digitali;
- inoltre, considerata la rapida obsolescenza dei contenuti descrittivi statici delle figure professionali “*tradizionalmente intese*”, impongono di identificare - prima ancora dei nuovi profili professionali - le modalità stesse di analisi e descrizione di tali profili, in modo da intercettare una pluralità di dimensioni che vadano oltre quella delle sole conoscenze teoriche, del titolo di studio e dell’elencazione dei compiti da svolgere, per approdare, invece, all’identificazione di un sistema di “*competenze*” spostando l’attenzione da cosa viene fatto (mansioni e attività) a come vengono svolti i compiti e a quali conoscenze, capacità tecniche e comportamentali – e di quale profondità e ampiezza - siano indispensabili al loro svolgimento ottimale;

Ribadito pertanto che, in armonia con la *ratio* sottesa alla circolare poc’anzi citata, è imprescindibile adottare, con la necessaria gradualità, un cambio di paradigma nella programmazione dei fabbisogni della p.a., coniugandola con un modello organizzativo volto a non concludere la descrizione del profilo all’assolvimento delle mansioni previste dalla posizione di lavoro che i dipendenti ricoprono al momento di ingresso nel pubblico impiego, bensì a riconoscerne e accompagnarne l’evoluzione, verso una caratterizzazione fondata sulla specificità delle competenze, sulla qualità della prestazione e sulla motivazione al servizio;

Rilevato:

che l’organo esecutivo del Comune di Celico, già in sede di approvazione del Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024-2026, nella d.g.c. n. 17-24, ha riscontrato una condizione di sottodimensionamento dell’organico assegnato al Settore Tecnico, quale ufficio competente, oltre che dei procedimenti afferenti alla manutenzione pubblica, all’urbanistica, ai lavori pubblici ed alla gestione e sovrintendenza del servizio di Polizia Locale ed ai Servizi Sociali, all’attuazione delle progettualità PNRR;

che, dunque, con la summenzionata d.g.c. 17/24, la Giunta comunale ha ravvisato l’opportunità di intervenire sull’articolazione organizzativa esistente, rimodulando il vigente organigramma per adeguarne gli assetti alle esigenze operative e funzionali dell’Ente, allo scopo di perseguire i canoni del buon andamento, della efficacia e dell’efficienza della azione amministrativa, aumentando, all’uopo, il numero dei centri di responsabilità e, di conseguenza, del numero dei Settori dell’ente, da

tre a quattro, per distribuire più efficacemente la mole di lavoro previamente assegnata al settore tecnico, attribuendosi al costituendo Settore n. 3 “Tecnico – PNRR” la competenza per i ss. procedimenti:

- Gestione rapporti con la Centrale Unica Committenza - CUC Celico
- LLPP relativi a viabilità ed edilizia scolastica
- Partecipazione, gestione e rendicontazione progetti PNRR
- Transizione digitale
- Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Che, per fronteggiare la situazione di necessità del settore interessato, nel piano assunzionale 2024, seppur ciò non sia previsto dalla normativa vigente (che obbliga gli enti a indicare nel piano assunzionale le sole previsioni assunzionali a tempo indeterminato¹) per garantire piena completezza e trasparenza dell’operato dell’amministrazione, si è dato atto della scelta– stante la necessità di agire celermente – di stipulare una convenzione per l’utilizzo part-time di un dipendente di altro ente mediante il cd. scavalco condiviso da assegnare al neo costituito settore n. 3;

Evidenziato che, nell’ambito dell’architettura giuridica segnata dalla normativa vigente, è stato a più riprese affermato l’obbligo cogente per le pubbliche amministrazioni di attendere principalmente e prioritariamente ai compiti istituzionali con la propria organizzazione e le proprie risorse umane, poiché tale regola colora di contenuto il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo dell’economicità nel raggiungimento degli obiettivi con i mezzi a disposizione, principio quest’ultimo enucleato nell’art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto necessario, dunque, in un’ottica orientata al lungo periodo, provvedere ad una stabile e definitiva assunzione di un funzionario tecnico da incardinare presso il settore n. 3 TECNICO PNRR;

Ritenuto inoltre necessario, per sopravvenute esigenze estrinseche di carattere organizzativo, allo scopo di rafforzare le competenze e la professionalità dell’organico dell’Ente e coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed in coerenza con le linee programmatiche e gli obiettivi strategici ed operativi indicati nel DUP, valorizzare alcune figure professionali già incardinate nell’ente con inquadramento orario part-time, mediante un incremento dell’orario di lavoro, secondo quanto meglio definito nell’allegata sezione III del Piao oggetto di odierna modifica;

Visto pertanto lo schema di Piao - Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione relativo al triennio 2024-2026, oggetto di odierno aggiornamento, allegato al presente atto e del quale costituisce parte integrante ed essenziale;

Visto l’articolo 6 del Dlgs 165/2001 rubricato “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” ai sensi del quale:

¹ L’istituto del cd. scavalco condiviso, non integrando nuova assunzione (ex multis, Del. Sez. Autonomie Corte dei Conti 10/2020) non è da considerare tra le nuove assunzioni e che dunque non incide sulle capacità assunzionali e non va incluso nel programma del fabbisogno.

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33 (Eccedenze di personale e mobilità pubblica). Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. (...) Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell’adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visti:

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm. e ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;

Dato atto che il P.I.A.O, come definito all’art. 6 del citato D.L. 80/2021, ha lo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso;

Tenuto conto che si provveduto a trasmettere la documentazione relativa al punto 3.3 "Piano triennale del Fabbisogno di Personale" del PIAO alle OO.SS e RSU per la sola informazione così come previsto dall'articolo 4, comma 5, CCNL16.11.2022 con nota prot. n. 9310/2024;

Dato atto che l'amministrazione comunale ha effettuato la verifica delle eccedenze di personale prevista dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e non ha evidenziato situazioni di soprannumero e/o eccedenza;

Specificato che la modifica al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione relativo al triennio 2024-2026 attiene dunque esclusivamente alla Sezione 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO Sez. 3.3 - *Piano triennale dei fabbisogni del personale*, allegato al presente atto sub. A) e del quale costituisce parte integrante e sostanziale, e che per quanto non modificato dalla presente deliberazione si intende confermato il Piano integrato di Attività ed organizzazione adottato con Delibera G. C. n. 17 del 06/02/2024;

Preso atto:

- che la novella normativa introdotta dal combinato disposto di cui agli artt. 33, co. 2, d.l. n. 34/2019 e 7, comma 2, decreto 17 marzo 2020 non ha sospeso la vigenza della disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, cc. 557 ss, legge n. 296/2006, e ciò è chiaramente desumibile dall'art. 7 del decreto 17 marzo 2020 che prevede una deroga esplicita riservata alla "maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5" del decreto stesso (quindi per i Comuni "sotto soglia"), in quanto essa "non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- che, pertanto, risulta tuttora vigente per il Comune di Celico il limite di contenimento della spesa del personale, parametrato alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 557 legge n. 296/2006;
- che l'art. 1 co. 557 bis, al fine di quantificare esattamente gli importi interessati dal limite di spesa per il personale, individua una nozione omnicomprensiva di spese di personale, stabilendosi che "*ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*";

Dato atto che, avuto contezza delle procedure assunzionali in itinere già previste e deliberate nel Piano previgente, unitamente alle procedure di reclutamento e di valorizzazione del personale (incrementi orari stabiliti per il personale inquadrati con orario parziale) previste nella presente proposta di deliberazione di aggiornamento, si ritiene possa stimarsi a regime un incremento annuo della spesa del personale pari a € **119.980,88** (92.734,96 + 27.245,92) che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 e 5 del citato DPCM 17 marzo 2020;

Dato atto inoltre che, in ottemperanza alla previsione di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il nuovo piano assunzionale rispetta il limite della spesa riferito al triennio 2011-2013, posto che al 2025, a regime, si stima una spesa complessiva del personale pari ad € 769.220,10, che si pone in linea con il valore soglia previsto dall'art.1, comma 557, legge n. 296/ 2006, stimato in a € 842.603,15, secondo quanto meglio descritto nella tabella di seguito allegata:

	Media 2011/2013	Spesa del personale 2024
--	-----------------	-----------------------------

Spese macroaggregato 101	€ 870.908,53	€824.543,48
Spese macroaggregato 103		
Irap macroaggregato 102	€ 42.805,57	€ 68.231,26
Altre spese: da specificare buoni pasto alimentari		€ 6.000,00
Totale spese di personale (A)	€ 913.714,10	€ 898.774,74
(-) Componenti escluse (B)	€ 71.110,95	€ 129.554,64
di cui rinnovi contrattuali		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 842.603,15	€ 769.220,10

Dato atto che il Revisione Unico del Comune di Celico, dott. Pier Maria Prisco in data 06/11/2024 e su richiesta del Segretario comunale dell'Ente, con Verbale n. 23, assunto al protocollo di questo ente al n. 9609/24, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla preventiva bozza di aggiornamento n. 2 al Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (cd. Piao) 2024-2026, e che il suddetto Parere è allegato al presente atto sub All. B;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente competente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sul presente atto è richiesto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visti:

- Il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi
- Lo Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione rientra tra i poteri di macro-organizzazione e come tale appartiene alla competenza della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 5, comma 1 del D.lgs. 165/2001, applicabili agli enti locali ai sensi dell'art. 88 del TUEL;

PROPONE

Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del deliberato,

1. Di dare atto che l'amministrazione comunale ha effettuato la verifica delle eccedenze di personale prevista dall'art.33 del D.Lgs. 165/2001 che non ha evidenziato situazioni di soprannumero e/o eccedenza;
2. Di aggiornare il PIAO 2024/2026 approvato con delibera G.C 17/2024, nella parte relativa al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026, punto 3.3 della Sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano", secondo quanto meglio indicato nell'allegato sub a) al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 e 5 del citato DPCM 17 marzo 2020;
4. Di dare atto che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006.
5. Di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
6. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
7. Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto;

Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei settori interessati;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e dà mandato al Segretario comunale di trasmetterla ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Il sindaco
Matteo Francesco Lettieri

IL Segretario Generale
Dott.ssa Anna Francesca Gallo

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CELICO

(Provincia di Cosenza)

SEGRETARIO COMUNALE

–

PROPOSTA DI GIUNTA N. 109 DEL 07/11/2024

OGGETTO: PROPOSTA DI 2° AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE – CD. PIAO – RELATIVO AL TRIENNIO 2024-2026 APPROVATO CON D.G.C. N. 17/2024 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.G. C. N.60 DEL 07/06/2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

07/11/2024

Il Responsabile
LORIA DAMIANO MARIO / Namirial
S.p.A./02046570426
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CELICO

(Provincia di Cosenza)

SEGRETARIO COMUNALE

—

PROPOSTA DI GIUNTA N. 109 DEL 07/11/2024

OGGETTO: PROPOSTA DI 2° AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE – CD. PIAO – RELATIVO AL TRIENNIO 2024-2026 APPROVATO CON D.G.C. N. 17/2024 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.G. C. N.60 DEL 07/06/2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

07/11/2024

Il Responsabile
Anna Francesca Gallo / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI CELICO
Provincia di COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 23 Data 06 11 2024	OGGETTO: Parere sulla proposta di aggiornamento del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - cd. Piao - relativo al triennio 2024-2026 approvato con d.g.c. n. 17/2024 e successivamente modificato con d.g. c. N.60 del 07/06/2024.
----------------------------------	--

L'anno 2024, il giorno 6 del mese di Novembre, alle ore 14:00, l'organo di revisione economico-finanziaria esprime la sua valutazione in merito alla trasmissione preventiva della bozza di aggiornamento del PIAO 2024/2026 contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: "proposta di aggiornamento del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - cd. Piao - relativo al triennio 2024-2026 approvato con d.g.c. n. 17/2024 e successivamente modificato con d.g. c. N.60 del 07/06/2024."

Richiamato l'art. 6, comma 6, n. 2, del D.L. n. 80, il quale prevede che gli enti con meno di 50 dipendenti adottino un "Piano Tipo" ai sensi degli art. 4 e 6 del Decreto del Ministro della funzione pubblica n. 132/2022, l'organo di revisione provvede a verificare il rispetto dei vincoli sugli aggiornamenti previsti del PIAO 2024-2026 ed in particolare ai sensi degli art. 4 comma c) del Decreto del Ministro della funzione pubblica n. 132/2022, viene strutturata la sezione del Piano Triennale di Fabbisogno del personale.

Verificata la presenza di fatti nuovi e non previsti in sede di approvazione del PIAO per il corrente esercizio, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 06/02/2024 e successivamente modificato con delibera della Giunta Comunale n.60 del 07/06/2024, si è reso necessario procedere ad un secondo aggiornamento della sezione 3.3 del *piano triennale del fabbisogno del personale*.

Visto che il Comune di Celico, giusto richiamo all'atto di indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 06/02/2024, ha riscontrato una condizione di sottodimensionamento dell'organico assegnato al Settore Tecnico, quale ufficio competente, oltre che dei procedimenti afferenti alla manutenzione pubblica, all'urbanistica, ai lavori pubblici ed alla gestione e sovrintendenza del servizio di Polizia Locale ed ai Servizi Sociali, all'attuazione delle progettualità PNRR; che la Giunta comunale ha ravvisato l'opportunità di intervenire sull'articolazione organizzativa esistente, rimodulando il vigente organigramma per adeguarne gli assetti alle esigenze operative e funzionali dell'Ente, allo scopo di perseguire i canoni del buon andamento, della efficacia e dell'efficienza della azione amministrativa, aumentando, all'uopo, il numero dei centri di responsabilità e, di conseguenza, del numero dei Settori dell'ente, da tre a quattro, per distribuire più efficacemente la mole di lavoro previamente assegnata al settore tecnico, attribuendosi al costituendo Settore n. 3 "Tecnico - PNRR" la competenza per i ss. procedimenti:

1. Gestione rapporti con la Centrale Unica Committenza - CUC Celico
2. LLPP relativi a viabilità ed edilizia scolastica
3. Partecipazione, gestione e rendicontazione progetti PNRR
4. Transizione digitale
5. Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Visto che per fronteggiare la situazione di necessità del settore interessato, nel piano assunzionale 2024 la Giunta Comunale ha scelto di stipulare una convenzione per l'utilizzo part-time di un dipendente di altro ente mediante il cd. *scavalco condiviso* da assegnare al neo costituito settore n. 3.

Visto che il Comune di Celico, ritiene necessario, in un'ottica orientata al lungo periodo, provvedere ad una stabile e definitiva assunzione di un funzionario tecnico da incardinare presso il settore n. 3 TECNICO PNRR.

E

COMUNE DI CELICO

Protocollo N. 0009609/2024 del 07/11/2024

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale prevede che *"i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione."* e vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio.

Considerato che:

- a) L'aggiornamento della sezione 3.3 del Piano Triennale dei Fabbisogni del personale è conforme all'art. 4 comma c) del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica n.132/2022;
- b) le variazioni del PIAO sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;

il Revisore Unico

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di aggiornamento n.2 della sezione 3.3 del PIAO 2024/2026.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico
Dott. Pier Maria Prisco

